

TAR Torino, Sezione II - Sentenza 17/09/2007 n. 2955  
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in seguito al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 2, lett. b), l. 12.6.2003, n. 134, non opera "ipso iure" ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, secondo quanto prescritto dall'art. 676, commi 1 e 3, c.p.p. (Tar Piemonte, sez. II, 28.7.05, n. 2627 nonché TAR Veneto, sez. III, 19.4.07, n. 1221 e TAR Parma, 26.1.05, n. 23). La giurisprudenza, con motivazioni che il Collegio ritiene di condividere, ha proprio precisato che a nulla rileva la circostanza che le condanne patteggiate non vengano menzionate nei certificati del Casellario Giudiziale rilasciati ai privati, dato che i bandi di gara o i relativi disciplinari che richiedono l'autodichiarazione oltre alla produzione della copia di detto certificato sono destinati a sopperire proprio a tale discrasia (TAR Lazio, sez. II bis, 14.5.07, n. 4355).